

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1439 Anno 2020

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udiienza: 03/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Potenza
nel procedimento nei confronti di

avverso la sentenza del 15/3/2019 del Tribunale di Isernia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento
con rinvio limitatamente alla omessa confisca e la dichiarazione di inammissibilità
nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 marzo 2019 il Tribunale di Isernia ha applicato a su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di dodici mesi di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 74/2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore a fine di evasione, omesso di presentare la dichiarazione a fini Ires per l'anno 2011, nonostante l'obbligo di versare una imposta per tale anno pari a euro 113.510,00; fatto commesso in Isernia il 30 dicembre 2012).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione degli artt. 12 e 12 *bis* d.lgs. 74/2000, per l'omessa applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dell'interdizione dall'ufficio di componente di commissione tributaria, della pubblicazione della sentenza, di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000; nonché per l'omessa disposizione della confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, prevista come obbligatoria dall'art. 12 *bis* del medesimo d.lgs. 74/2000.

Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa adozione di dette statuizioni, trattandosi di violazioni di legge emendabili con l'impugnazione, e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto nelle sue conclusioni scritte l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dal pubblico ministero, ma limitatamente alla omessa disposizione della confisca, prevista come obbligatoria dall'art. 12 *bis* per tutti i reati di cui al d.lgs. 74/2000 anche nella ipotesi di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto, essendo stata applicata su accordo delle parti una pena detentiva inferiore a due anni e non dovendosi, di conseguenza, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., applicare pene accessorie di sorta, trattandosi di norma speciale rispetto a quella di carattere generale (come chiarito nella sentenza n. 24068 del 2016 della Quinta sezione di questa Corte, e in altre precedenti conformi decisioni).

G. Libenoli

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla omissione della confisca obbligatoria.

2. La attuale limitazione del ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, non esclude che nei casi, come quello in esame (stante l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. 74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente), nei quali sia stata del tutto omessa una confisca obbligatoria, si versi in una ipotesi di illegalità di tale misura di sicurezza, come tale ricorribile per cassazione, in quanto il divieto di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (così Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326; conf. Sez. 4, n. 139 del 11/12/2018, dep. 03/01/2019, Cardinali, Rv. 274905).

Considerando la nozione di pena illegale, come efficacemente sintetizzata dalle Sezioni Unite (in particolare, Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934/02, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205/01-264207/01), come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, anche la misura di sicurezza del tutto omessa, in ipotesi di obbligatorietà della sua applicazione, è illegale nel senso anzidetto, giacché nonostante la ricorrenza dei presupposti che ne imponevano la disposizione, essa è stata omessa, così determinando una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione di un reato per il quale sia prevista come obbligatoria una misura di sicurezza (cfr., per la nozione di illegalità della misura di sicurezza, questa Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 02, con richiamo a Sez. 3, n. 1044 del 10/07/1967, Bertolini, Rv. 105611; nonché Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228).



Ne consegue l'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta che contenga una tale lacuna (cioè l'omessa applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria), non essendo stato denunciato un vizio della motivazione sul punto, bensì la illegalità della mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, come peraltro chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza pronunciata all'udienza del 26 settembre 2019 nel procedimento a carico di Gianna Alina Savin e altri, di cui è in corso di deposito la motivazione, con la quale è stato affermato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti.

3. I rilievi sollevati dal pubblico ministero ricorrente risultano, oltre che ammissibili, anche fondati nel merito, sussistendo i presupposti per la disposizione della confisca (obbligatoria a seguito della applicazione della pena per uno dei reati contemplati dal d.lgs. 74/2000, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12 *bis*, comma 2, del predetto d.lgs., introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322 *ter* cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015, v. Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386), indebitamente omessa dal Tribunale nel recepire il concordato di pena, atteso che per effetto di tale omissione si è determinata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legale previsto come obbligatorio in una tale situazione, che quindi, come richiesto dal pubblico ministero, deve essere rimossa.

4. I rilievi sollevati in ordine alla omessa applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000, benché ammissibili, atteso che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 *bis*, cod. proc. pen., può essere dedotta con il ricorso per cassazione anche l'illegalità della pena accessoria omessa, in quanto riconducibile alla ricordata nozione di illegalità della pena (cfr. Sez. 3, n. 28581 del 24/05/2019, L., Rv. 275791; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228, cit.), sono manifestamente infondati, in quanto, come sottolineato dal Procuratore Generale presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte, la pena applicata in concreto per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 è inferiore a due anni di reclusione e quindi a essa non poteva conseguire, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l'applicazione di pene accessorie, posto che tale disposizione prevede espressamente che l'applicazione su richiesta di

pena detentiva inferiore ai due anni non comporta la condanna alle pene accessorie, e dunque deve, nel caso in esame, trovare applicazione, trattandosi di disposizione speciale che prevale su quelle generali, dunque anche su quella di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000 (cfr., in tema di pene accessorie conseguenti alla applicazione di pena per il reato di bancarotta, con affermazione di principio applicabile anche alle pene accessorie conseguenti alla applicazione di pena per reati tributari, per la sovrapposibilità delle fattispecie, Sez. 5, n. 24068 del 27/04/2016, Mariottini, Rv. 267005; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Volpini, Rv. 266470; v. anche Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Crudele, Rv. 254689).

5. In conclusione la sentenza impugnata deve, in parziale accoglimento del ricorso del pubblico ministero, essere annullata, limitatamente alla omessa disposizione della confisca, con rinvio al Tribunale di Isernia, affinché si pronunci sulla confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. 74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente, determinandone anche l'eventuale ammontare e le modalità.

Il ricorso deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Isernia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 3/10/2019